



CITTÀ DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Via Ferruccio, 4 - CAP 57025 Piombino (LI) - tel. 0565 63111, fax 63290 - P.IVA 00290280494

Casella posta certificata: comunepiombino@postacert.toscana.it

Settore Servizi Alle Persone Servizio Politiche Sociali E Abitative

**Bando di concorso generale
per concorrere alla formazione della Graduatoria Generale per l'assegnazione in
locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)
Anno 2021**

Comune di Piombino
Provincia di Livorno

Settore Servizi alle Persone
Servizio Politiche Sociali e Abitative

**Bando di concorso generale
per concorrere alla formazione della Graduatoria Generale per l'assegnazione in locazione
semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)
Anno 2021**

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE**

Richiamate:

- la L.R. n. 2 del 2019 “Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)”;
- il “Regolamento delle modalità di assegnazione ordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (REGOLAMENTO E.R.P.)” approvato con DC del 22/10/2021 n. 112;

RENDE NOTO

Che dal giorno 28/10/2021 è pubblicato il presente Bando di Concorso indetto ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale Toscana n. 2 del 09/01/2019 e ss.mm.ii. (di seguito L.R.) e dell'art. 4 e ss. del Regolamento E.R.P. (di seguito Reg.).

Art. 1 – Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Le domande, pena l'inammissibilità, potranno essere presentate dal giorno 28/10/2021 fino alle ore 13:00 del giorno 28/12/2021.

Art. 2 – Partecipanti al Bando

1. Possono presentare la domanda di partecipazione al bando di concorso (ai sensi dell'art. 9 della L. R. e dell'art. 4 del Reg.):

- un soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare (ai sensi dell'art. 9, comma 1 della L.R.);
- cittadini anagraficamente conviventi con nuclei familiari più ampi, alla data di pubblicazione del Bando, ove ricorra esigenza di autonomia (ai sensi del comma 3 dell'art. 9 della L.R. n. 2/2019), facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - le coppie coniugate;
 - le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della L. 76/2016;
 - la persona singola con figli fiscalmente a carico;
 - la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

2. Possono partecipare al Bando di Concorso, ai sensi dell'art. 7 comma 3 della L.R.:

- a) I cittadini nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio E.R.P., in cui rientrano anche:**

- cittadini anagraficamente conviventi con nuclei familiari più ampi, ove ricorra esigenza di autonomia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 9 della L.R. n. 2/2019, come già sopra indicati;
 - le coppie in via di futura formazione:
 - è necessario che entrambi i componenti la coppia di futura formazione presentino attestazione ISEE separatamente per il proprio nucleo di origine, il cui valore non dovrà superare la soglia di riferimento indicata nell'Allegato A, art. 2 comma c) della L.R. n. 2/2019;
 - nel caso in cui il valore ISEE di uno dei componenti la coppia risulti superiore alla soglia sopra indicata, la domanda sarà esclusa;
- al momento dell'assegnazione dell'alloggio:
- la coppia deve risultare coniugata ovvero convivente di fatto ai sensi della L. 76/2016 o legata da unione civile;
 - la coppia deve risultare come unico nucleo familiare ai fini anagrafici e ISEE.
- due o più famiglie composte, ciascuna, da una sola persona alla data di pubblicazione del bando;

b) I soggetti già collocati nella precedente graduatoria E.R.P.:

c) I soggetti già assegnatari di alloggio E.R.P., nei casi previsti dalla richiamata L.R.:

- nuclei familiari anagraficamente conviventi – nell'ambito di un nucleo familiare più ampio già assegnatario – per i quali è ammessa autonoma partecipazione a un nuovo Bando, ai sensi dell'art. 9, comma 3 della L.R.;
- soggetti già titolari di assegnazione definitiva, in caso di variazione anagrafica del nucleo familiare. In questo caso, la partecipazione al Bando è volta a ottenere la titolarità del diritto di assegnazione anche per i componenti inseriti nel nucleo familiare successivamente all'assegnazione;
- assegnatari provvisori in Utilizzo Autorizzato:

SI SPECIFICA CHE: nel caso di soggetti assegnatari di alloggi in utilizzo autorizzato e di assegnazioni a tempo determinato effettuate con la precedente normativa sull'E.R.P, la partecipazione al bando non è consentita, e pertanto la domanda verrà esclusa, in caso sussista un'inadempienza alle norme contrattuali, e alle norme della legge, compresa la morosità nel pagamento del canone di locazione o delle spese accessorie relative all'abitazione. Potrà essere altresì valutata, comunque, l'ammissione in graduatoria solo in presenza di sottoscrizione da parte del concorrente di un piano di rientro della morosità debitamente sottoscritto con il soggetto gestore e regolarmente ottemperato da almeno sei mesi precedenti alla data di pubblicazione del presente bando.

Art. 3 – Requisiti di partecipazione

1. I requisiti di partecipazione al bando sono quelli indicati nella seguente Tabella 1.

Tabella 1	
Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. (Allegato A della L.R.)	
Requisiti	Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda
1. Devono essere soddisfatti DAL SOGGETTO RICHIEDENTE alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione i seguenti requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P.:	

<p>a) la cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia.</p> <p>I Cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, partecipanti al Bando di Concorso devono trovarsi nelle condizioni previste dalla normativa vigente al momento della pubblicazione del bando. Secondo la normativa attualmente in vigore D. Lgs n. 286/1998, art. 40 comma 6, e ss.mm.ii. le suddette condizioni sono le seguenti:</p> <p>a) essere titolari di <u>Carta di Soggiorno</u> o <u>Permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo</u>;</p> <p>b) essere in possesso di <u>Permesso di Soggiorno almeno biennale ed esercitare una regolare attività di lavoro</u> subordinato o di lavoro autonomo.</p>	<p>Caso a) a) allegare carta di soggiorno o permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo</p> <p>Caso a) b) allegare permesso di soggiorno biennale e idonea documentazione comprovante l'attività lavorativa, subordinata o autonoma, svolta alla data di pubblicazione del presente bando e dichiarata nella domanda.</p>
<p>b) la residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del comune o dei comuni a cui si riferisce il bando. La permanenza di tale requisito deve essere verificata al momento dell'assegnazione dell'alloggio.</p>	<p>Nel caso si faccia valere la sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale allegare alla domanda idonea documentazione volta a dimostrare tale attività svolta alla data di pubblicazione del presente bando e dichiarata nella domanda.</p>
<p>b-bis) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;</p>	
<p><u>I requisiti di seguito riportati sono riferiti AI COMPONENTI DELL'INTERO NUCLEO FAMILIARE e devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio:</u></p>	
<p>c) situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (<i>Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente "ISEE"</i>), deve risultare non superiore alla soglia di 16.500,00 euro di valore ISEE. Nel caso dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza.</p> <p>Nel caso dei soggetti inseriti in nuclei più ampi che fanno richiesta per esigenze di autonomia (di cui all'art. 9, comma 4, lettere a) e b) L.R. , si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti che devono rispettare ciascuno il limite di cui al primo capoverso della presente lettera, e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto.</p>	<p>Deve essere allegata Dichiarazione ISEE in corso di validità.</p> <p>Si specifica che i cittadini richiedenti alloggio E.R.P. devono produrre la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno la residenza fiscale ai fini della verifica della situazione economica del nucleo familiare, tenendo tuttavia conto che tale onere aggiuntivo non deve costituire un aggravio procedimentale vessatorio per il richiedente, per cui, nel caso in cui non sia riuscito a produrla, questi dovrà dimostrare di aver presentato la richiesta di documentazione e di non essere riuscito ad ottenerla nei trenta giorni successivi, anche se tale termine supera la data di scadenza del bando.</p>
<p>d1) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal comune in cui è presentata la domanda di assegnazione;</p>	
<p>d2) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro.</p> <p>Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta</p>	<p>Nel caso il richiedente voglia far valere le condizioni di cui al punto d2) 1), 2) e 3) occorre rispettivamente allegare alla domanda:</p> <p>1) il provvedimento dell'autorità giudiziaria che in sede di separazione o divorzio assegna la casa coniugale all'altro coniuge, dal quale comunque risulta la non disponibilità dell'alloggio;</p>

<p>Valore Immobili Estero). Le disposizioni di cui ai alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:</p> <p>1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'articolo 9, comma 3;</p> <p>2) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;</p> <p>3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c.;</p> <p>Per la verifica del requisito di cui alla lettera d2), relativo alla assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, il comune può richiedere idonee verifiche. Qualora dalle verifiche non sia possibile acquisire tali informazioni fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare della dichiarazione ISEE.</p>	<p>2) il provvedimento con cui l'alloggio viene dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;</p> <p>3) il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c. in caso di pignoramento.</p>
<p>e1) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa. Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente;</p> <p>Possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili ad uso abitativo, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili ad uso abitativo, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.</p>	<p>Qualora si voglia far valere l'indisponibilità giuridica in sede di separazione giudiziale del bene e/o l'indisponibilità pro quota del bene posseduto occorre allegare documentazione comprovante.</p>
<p>e2) non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali. Questa disposizione è applicabile alle sole imbarcazioni, a motore o a vela, di lunghezza pari o superiore a 10 metri per le quali è obbligatoria l'iscrizione nel registro delle imbarcazioni secondo la normativa vigente e ss.mm.ii.;</p>	
<p>e3) non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;</p>	
<p>f) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare</p>	

ad uso abitativo e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e1);	
g) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;	
h) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), c), d) ed e), salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;	
i) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda;	

2. I cittadini (ex art. 5bis All. A L.R.), con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs 251/2007, che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del D.P.R. 445/2000 e dell'articolo 2 del Regolamento emanato con D.P.R. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale.

La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

3. Per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti, il comune può accedere direttamente, previo specifico accordo, alle banche dati disponibili presso le amministrazioni interessate.

Art. 4 – Condizioni per l'attribuzione dei punteggi

1. Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono quelle elencate nella Tabella 2 che segue.

2. Nella medesima tabella è indicata la documentazione a corredo della domanda che deve essere presentata al fine dell'attribuzione del punteggio relativo.

3. Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti suddetti solo attraverso la compilazione della domanda, nel rispetto della normativa vigente e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del decreto suddetto, sarà applicato l'art. 36 della L.R.

Tabella 2
Condizioni per l'attribuzione dei punteggi
Allegato B della L.R.

<i>Condizioni per l'attribuzione dei punteggi</i>	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA <i>da allegare per avvalersi del relativo punteggio:</i>
a) Condizioni sociali, economiche e familiari:	
<p>a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: punti 2;</p> <p>Il reddito di riferimento è quello approvato per l'anno di pubblicazione del Bando di Concorso.</p> <p>Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del Bando di Concorso, i redditi da indicare sono quelli dei componenti del futuro nucleo familiare.</p> <p>L'importo annuo di una pensione minima INPS per l'anno 2021 è pari ad euro 6.702,54.</p>	<p>Allegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documentazione attestante i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare; • documentazione attestante il riconoscimento di pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS o pensione di invalidità.
<p>a-1-bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: punti 1.</p>	
<p>a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 o a-4-bis: punti 1;</p>	
<p>a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando: punti 1; con uno o più figli minori a carico: punti 2.</p> <p><i>Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.</i></p>	
<p>a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%: punti 1; • con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100%: punti 2; • che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 2; <p><i>In generale per l'attribuzione del PUNTEGGIO DI INVALIDITÀ vengono</i></p>	<p>Allegare solo le certificazioni rilasciate dalla competente Commissione Medica dell'Azienda USL Territoriale, comprovanti condizione di invalidità.</p>

<p><i>considerate valide solo le certificazioni rilasciate dalla competente Commissione Medica dell'Azienda USL Territoriale.</i></p>	
<p>a-4-bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: punti 3; Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4 e a-4-bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4;</p> <p><i>Per il riconoscimento del punteggio relativo ad un nucleo familiare composto DA UNA SOLA PERSONA CON SOGGETTI A CARICO, di cui ai punti a-4 e a-4bis, (soggetti con invalidità o handicap), è necessario che la persona, al MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, sia ANAGRAFICAMENTE SOLA con tali soggetti.</i></p>	<p>Allegare solo le certificazioni rilasciate dalla competente Commissione Medica dell'Azienda USL Territoriale, comprovanti condizione di invalidità.</p>
<p>a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: punti 1.</p> <p><i>Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.</i></p>	
<p>a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: punti 2;</p>	
<p>a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 1; • un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: punti 2; • due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: punti 3; • uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4-bis: punti 4; <p><i>Per il riconoscimento di tale punteggio è necessario che la persona, al MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, sia ANAGRAFICAMENTE SOLA con i figli. In caso di separazione legale è sufficiente che alla data di pubblicazione del Bando di Concorso sia stato depositato il ricorso per separazione, salvo successiva acquisizione degli atti definitivi di separazione coniugale all'atto dell'assegnazione.</i></p> <p><u><i>Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.</i></u></p> <p><u><i>Il punteggio di cui al punto a-7, ultimo capoverso, non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti a-4 e a-4-bis.</i></u></p>	
<p>a-8. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: punti 1.</p>	<p>Allegare copia di omologa di separazione o sentenza giudiziale di separazione, per la definizione del nucleo familiare e dell'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria al pagamento mensile dell'assegno di mantenimento, nonché documentazione comprovante l'effettivo pagamento dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli.</p>

<p>b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, per i seguenti motivi:</p>	
<p>b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: punti 3.</p> <p><i>Ai fini di cui al presente punto b-1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.</i></p> <p><i>Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando.</i></p> <p>Tale condizione temporale non è richiesta quando l'assegnazione derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente.</p> <p><i>Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui al presente punto b-1 al comune e alla prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.</i></p>	
<p>b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: punti 2;</p> <p><i>Il nucleo familiare all'interno del quale è presente un soggetto in possesso del riconoscimento sanitario di cui al successivo punto b) deve produrre attestazione rilasciata dalla competente Azienda USL Territoriale – Dipartimento di Prevenzione, o altra Autorità competente, circa la presenza di barriere architettoniche all'interno dell'abitazione di residenza tali da determinare grave disagio abitativo;</i></p> <p><i>La certificazione di handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione è rilasciata dalla competente Azienda USL Territoriale.</i></p> <p><i>La condizione di CECITÀ ASSOLUTA (come risulta dalla Certificazione di invalidità civile) è equiparata alla condizione sanitaria di cui al punto precedente.</i></p>	<p>Allegare attestazione rilasciata dalla competente Azienda USL Territoriale – Dipartimento di Prevenzione, o altra Autorità competente, circa la presenza di barriere architettoniche all'interno dell'abitazione di residenza tali da determinare grave disagio abitativo.</p> <p>Allegare certificazione di handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione rilasciata dalla competente Azienda USL Territoriale.</p>
<p>b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: punti 3.</p> <p><i>Si intendono rientranti nella suddetta fattispecie anche gli interventi di sostegno continuativo alla locazione sostenuti dal Comune.</i></p>	
<p>b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile, e risulti regolarmente corrisposto: punti 3;</p> <p>In caso di canone uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: punti 4.</p> <p><i>Ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.</i></p> <p><i>Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla lettera b-1,4, si specifica che si fa riferimento all'importo del canone previsto contrattualmente alla data di</i></p>	<p>Allegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • copia del contratto di locazione regolarmente registrato; • copia della ricevuta attestante il canone mensile regolarmente corrisposto riferito a contratto di locazione registrato.

<p>pubblicazione del bando, integrato dagli eventuali adeguamenti ISTAT intercorsi negli anni di vigenza.</p>	
<p>b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: punti 2;</p> <p><i>Si considera valido il provvedimento di CONVALIDA di sfratto, con data anteriore alla data di pubblicazione del bando.</i></p> <p><i>È equiparata, anche per i suddetti requisiti temporali, al provvedimento esecutivo di cui sopra, la CONVALIDA DELLA LICENZA PER FINITA LOCAZIONE, purché relativa a contratto di affitto già scaduto alla data di pubblicazione del bando.</i></p> <p><i>In caso di immobile sottoposto a PROCEDURA DI PIGNORAMENTO fa fede la notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c. con data anteriore alla data di pubblicazione del bando.</i></p>	<p>In caso di sfratto, allegare copia del provvedimento esecutivo dello sfratto, cui è equiparata la convalida della licenza per finita locazione.</p> <p>In caso di immobile sottoposto a procedura di pignoramento allegare la notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c. con data anteriore alla data di pubblicazione del bando.</p>
<p>b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: punti 2.</p> <p><u>Le due condizioni non sono cumulabili.</u></p> <p><i>Per l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di COABITAZIONE e' necessario che la COABITAZIONE con altro nucleo familiare risulti anagraficamente.</i></p> <p><i>La condizione di SOVRAFFOLLAMENTO e' determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della Legge Regionale; il calcolo dei vani e' effettuato con le modalità' previste dall'allegato C paragrafo 2 della Legge Regionale.</i></p> <p><i>Non è considerata ammissibile l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di COABITAZIONE o SOVRAFFOLLAMENTO a seguito di occupazione abusiva di immobili pubblici o privati.</i></p>	
<p>c) Condizioni di storicità di presenza:</p>	
<p>c-1. (art così modificato dall'art. 2 L.R. 35/2021) residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da almeno tre anni alla data di pubblicazione del bando: punti 1; • da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando: punti 2; • da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando: punti 3; • da almeno quindici anni alla data di pubblicazione del bando: punti 3,5; • da almeno venti anni alla data di pubblicazione del bando: punti 4; 	<p>Se si intende far valere la prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, occorre produrre documentazione comprovante.</p>
<p>c-2. presenza continuativa del nucleo del richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio.</p> <p><i>Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti. Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente.</i></p> <p><i>Il comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.</i></p> <p><i>L'attribuzione dei punteggi derivanti da CONDIZIONI DI STORICITÀ DI PRESENZA di cui al punto c) dell'Allegato B della Legge Regionale, <u>NON SI</u></i></p>	

<p><u>APPLICA ai soggetti richiedenti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • appartenenti a nuclei familiari anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio già assegnatario, che intendono partecipare in modo autonomo ad un nuovo Bando; • appartenenti a nuclei richiedenti già titolari di assegnazione ordinaria. 	
<p>c-3. Periodo di contribuzione al Fondo GESCAL non inferiore ad anni 5: punti 1 Periodo di contribuzione al fondo GESCAL non inferiore ad anni 10: punti 2</p> <p><i>I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di E.R.P..</i></p>	

4. La mancanza o l'incompletezza delle dichiarazioni che riguardano le generalità del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare, delle dichiarazioni circa il possesso dei requisiti per la partecipazione al bando, circa la situazione familiare e la situazione patrimoniale, costituiscono irregolarità non sanabili della domanda.

Costituisce irregolarità non sanabile anche la mancata presentazione della copia del documento di identità.

Di conseguenza, le domande saranno dichiarate irricevibili e non consentiranno al richiedente e al suo nucleo familiare di essere inseriti nella graduatoria per l'assegnazione. Ogni altra irregolarità dovrà essere sanata entro i termini previsti per la presentazione di ricorso, come specificato negli articoli seguenti.

5. La mancata presentazione degli allegati previsti dalle Tabelle 1 e 2:

- se relativi a condizioni di accesso di cui alla Tabella 1, comporta **l'esclusione dalla graduatoria provvisoria**. In tal caso, entro i termini del ricorso, il richiedente potrà integrare la domanda con la documentazione mancante, che verrà valutata ai fini dell'eventuale inserimento nella graduatoria definitiva;
- se relativi a condizioni per l'attribuzione del punteggio di cui alla Tabella 2, comporta la **mancata attribuzione del punteggio**. In tal caso, entro i termini del ricorso, il richiedente potrà integrare la domanda con la documentazione mancante, che verrà valutata ai fini dell'eventuale modifica del punteggio nella graduatoria definitiva.

Art. 5 – Presentazione delle domande

1. Le domande dovranno essere redatte sull'apposito modulo predisposto dal Comune, unito al presente avviso e reperibile presso l'URP del Comune di Piombino o scaricabile dal sito Internet del Comune di Piombino www.comune.piombino.li.it.

2. Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione, come specificato negli articoli che precedono, nonché corredate da copia del documento di identità in corso di validità, e presentate a pena di esclusione, entro il termine di scadenza del bando, indicato all'art. 6 che segue.

Art. 6 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. Il **termine di presentazione delle domande** è stabilito in 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando, ovvero

dal giorno 28/10/2021 fino alle ore 13:00 del giorno 28/12/2021.

2. Le domande di partecipazione sono in distribuzione a partire dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso:

- sul tavolo di fronte alla portineria del Palazzo Comunale in via Ferruccio 4, negli orari di apertura del Comune;
- presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico con i seguenti orari: Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il Mercoledì anche dalle 15,30 alle 17,30
- presso il Quartiere Riotorto, Via Valnera n. 1 Riotorto, in orario di apertura al pubblico;
- nonché pubblicate, e **scaricabili**, sul sito istituzionale del Comune: www.comune.piombino.li.it .

Le domande di partecipazione al bando, debitamente sottoscritte, dovranno essere:

- compilate, in ogni loro parte, esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune;
- corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, come specificato negli articoli precedenti;
- completate con l'indicazione dell'indirizzo anagrafico, di posta elettronica e del numero di telefono al quale devono essere trasmesse eventuali comunicazioni relative al bando;
- **corredate da copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità, a pena di esclusione dal bando.**

Alla domanda dovrà essere apposta l'imposta di bollo del valore di 16,00 euro, a pena di esclusione dal bando.

Le domande dovranno essere consegnate, con le seguenti modalità:

- tramite posta certificata all'indirizzo PEC: comunepiombino@postacert.toscana.it;
- tramite sistema APACI: www.comune.piombino.li.it (percorso HOME - Servizi on-line - APACI invia documenti al Comune);
- consegna in busta chiusa all'Ufficio Protocollo del Comune di Piombino, presso la sede comunale in via Ferruccio, 4, con i seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e il Mercoledì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,00. La busta chiusa dovrà contenere la domanda e tutti gli allegati ed essere indirizzata a:

COMUNE DI PIOMBINO
Servizio Politiche Sociali – Ufficio CASA
Bando di concorso generale

per concorrere alla formazione della Graduatoria Generale per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) - Anno 2021

Art. 7 – Formazione della graduatoria

1. Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità, attraverso l'effettuazione di tutti i controlli inerenti la veridicità di quanto autocertificato dai richiedenti relativamente alla condizione dei nuclei familiari, in particolare rispetto alla situazione economica e patrimoniale.

2. Il Comune forma la graduatoria provvisoria di assegnazione sulla base dei punteggi attribuiti secondo le disposizioni di cui alla Tabella 2 che precede.

3. Il Comune, entro il termine massimo di centoventi giorni, successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della **graduatoria provvisoria** secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

4. I termini suddetti potranno, con apposito atto, essere prorogati in relazione al numero delle domande presentate e a particolari esigenze istruttorie.

5. In caso di nuclei familiari che hanno lo **stesso punteggio**, l'ordine della graduatoria dovrà seguire il criterio stabilito secondo quanto prescritto al comma 6 dell'art. 10 della Legge Regionale intendendosi per ordine della graduatoria decrescente della situazione economica, rilevata ai sensi dell'art. 3, Tabella 1 lett. c)

del Bando di Concorso, quello stabilito in base alla situazione economica meno favorevole degli stessi, quindi, premiando le situazioni economiche più basse.

6. In caso la parità persista, l'ordine finale dei concorrenti in graduatoria verrà stabilito in base alla data di nascita del richiedente, dando priorità alla maggiore anzianità anagrafica e, nel caso la parità persista ulteriormente, l'ordine della Graduatoria sarà stabilito dalla Commissione prevista dall'art. 3 del Regolamento mediante apposito sorteggio.

7. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, sarà pubblicata all'Albo on line del Comune **per trenta giorni consecutivi**. **Tale pubblicazione ha valore di notifica e non sono previste ulteriori forme di comunicazioni agli istanti.**

Per motivi di privacy, la pubblicazione della graduatoria avverrà tramite indicazione del numero di protocollo della domanda.

8. Entro trenta giorni dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria i nuclei familiari che hanno partecipato al Bando possono presentare **opposizione al Comune**, allegando contestualmente alla stessa eventuali documenti relativi a condizioni sociali- economiche-familiari, abitative e di storicità possedute alla data di pubblicazione del bando.

9. Entro il termine massimo di sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, il Responsabile del procedimento inoltra alla Commissione di cui all'art. 3 del Regolamento la graduatoria provvisoria, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

10. Entro il termine massimo di novanta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione di cui all'art. 3 del Regolamento dovrà decidere sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini dell'opposizione.

11. Le decisioni della Commissione di cui all'art. 3 del Regolamento sono trasmesse all'Ufficio competente che effettua le necessarie modifiche e che provvede a formulare la **Graduatoria definitiva** approvata in forza di specifico atto del Dirigente competente.

12. Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva, fatto salvo il rispetto del rapporto fra consistenza nuclei familiari/vani utili previsti dalla L.R. e dal Reg. Per le modalità di assegnazione si rinvia alla L.R. ed al Reg. ERP del comune di Piombino.

13. Successivamente all'atto di assegnazione, sarà competenza del soggetto Gestore dell'immobile (Casa Livorno e Provincia S.p.A., viale Ippolito Nievo n. 59/61 – Livorno - CASALP) convocare l'assegnatario per gli adempimenti relativi alla stipulazione del contratto di locazione e alla consegna dell'alloggio.

14. Il soggetto Gestore non potrà procedere alla stipulazione del contratto di locazione nei confronti dei soggetti già assegnatari o con utilizzo autorizzato in alloggio di E.R.P. che risultino inadempienti alle norme contrattuali dovute, in particolare, a morosità nel pagamento del canone di locazione o delle spese accessorie.

Art. 8 – Validità della graduatoria

1. La graduatoria definitiva – come previsto dal comma 3 dell'art. 12 della Legge Regionale, è valida a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo on line del Comune di Piombino (LI) e rimane in vigore fino al suo successivo aggiornamento.

2. La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di proprietà del Comune di Piombino (LI) , assoggettati alla disciplina dell'E.R.P.

3. Sino al giorno della pubblicazione della Graduatoria definitiva derivante dal presente Bando di Concorso, gli alloggi sono assegnati sulla base della Graduatoria attualmente vigente.

Art. 9 – Controlli

1. Sulla domanda presentata verranno eseguiti i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Comune effettuerà i suddetti controlli atti ad individuare e riscontrare eventuali omissioni e difformità dei dati dichiarati avvalendosi in via prioritaria della base-dati nazionale detenuta dall'I.N.P.S., dei dati dell'Anagrafe Tributaria (SIATEL Puntofisco 2.0), del Sistema Territoriale del Catasto (SISTER), dell'anagrafe comunale, di quella di altre Amministrazioni comunali e di ogni altro strumento idoneo.
3. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., e dell'art. 33 della Legge Regionale.
4. Ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata il Comune si riserva la facoltà di trasmettere gli atti alle autorità competenti.

Art. 10 – Informativa in materia di dati personali

1. Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003, si informa che i dati richiesti saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto disposto dalla normativa.
2. La raccolta dei dati personali relativi al presente avviso persegue fini istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento.
3. La raccolta dei dati, relativamente alla presente domanda, è finalizzata allo svolgimento del procedimento amministrativo finalizzato alla formazione della graduatoria per l'assegnazione in locazione semplice di tutti gli alloggi di proprietà del Comune di Piombino (LI), assoggettati alla disciplina dell'E.R.P.
4. Il trattamento riguarda l'inserimento in banche dati automatizzate e l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni raccolte possono essere aggregate, incrociate e utilizzate cumulativamente.
5. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Piombino (LI), nella persona del Dirigente del Settore Servizi alle Persone Alessandro Bezzini.
6. L'interessato ha diritto di conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, di opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti indicati all'art. 7 del d.lgs. n.196/2003.

Art. 11 – Norma finale

1. Il Responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente del Settore Servizi alle Persone.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla Legge Regionale 2/2019 e ss.mm.ii e al Regolamento E.R.P. del Comune di Piombino.